COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GRAMEGNA ed altri: Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra ai civili caduti nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943 (81) 53

PRESIDENTE 53, 54

CIRILLO 54

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 54

SERRENTINO, *Relatore* 53

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

VENTUROLI e RAFFAELLI: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1183);

LA LOGGIA e FRAU: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1196) 55

PRESIDENTE 55, 56

POSTAL, *Relatore* 55

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 55

Votazione segreta:

PRESIDENTE 56

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Gramegna ed altri: Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra ai civili caduti nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943 (81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gramegna, Lenoci, Martelli, Giannini, Piccone, Di Vagno, Finelli, Segre, Pellicani Michele e Cirillo: « Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra ai civili caduti nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943 ».

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgere la relazione.

SERRENTINO, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che, nel corso della seduta dell'11 ottobre 1972, la Commissione esaminò in sede referente la presente proposta di legge. In tale occasione, ebbi modo di illustrare, nella mia qualità di relatore, i contenuti del provvedimento. Ricordo, inoltre, che allora furono avanzate, da parte mia e di altri colleghi, talune perplessità in merito alla congruità dello stanziamento previsto. Si ritenne, quindi di addivenire ad una soluzione che rendesse pos-

sibile, attraverso la posticipazione del termine iniziale di efficacia del provvedimento al 1° gennaio 1973, il reperimento dei mezzi necessari per assicurare un aumento dello stanziamento. In tal senso furono, da parte del Ministero del tesoro, ottenute assicurazioni in merito alla possibilità di elevare lo stanziamento, inizialmente previsto, in 10 milioni, portandolo a ventisei milioni di lire per anno, pari ad oltre il doppio della quota che era stata indicata dai proponenti.

Successivamente, la proposta di legge, trasmessa alla Commissione bilancio per il parere, non poté proseguire sollecitamente il suo *iter*, in quanto in un primo tempo non si ottenne conferma, da parte del dicastero del tesoro, dell'accettazione dell'emendamento che elevava lo stanziamento originario. Finalmente, in data 31 gennaio 1973 la Commissione bilancio fu in condizione di esprimere parere favorevole sul provvedimento, e sulle proposte di modifica dianzi accennate.

Al fine di introdurre tali modifiche è necessario un articolo aggiuntivo 1-*bis* che stabilisca l'efficacia del provvedimento al 1° gennaio 1973; ed un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, con il quale si prevedano le nuove modalità di copertura dell'onere.

In conclusione, non posso che invitare i colleghi ad approvare, nei termini così modificati, la proposta di legge in discussione, sul contenuto della quale si era delineata, già nel dibattito svoltosi in sede referente, un'ampia convergenza in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CIRILLO. Per dichiarazione di voto desidero sottolineare il rilevante significato che assume l'approvazione, da parte della nostra Commissione, di un provvedimento che richiamandosi ai valori dell'antifascismo e dell'antinazismo, rappresenta un riconoscimento del sacrificio delle vittime delle manifestazioni svoltesi nel nostro paese dopo il 25 luglio 1943.

Non ritengo di dovermi soffermare sul contenuto della proposta di legge in discussione, a suo tempo diffusamente illustrata, e mi richiamo in proposito ai concetti espressi dall'onorevole Serrentino nella sua relazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire dieci milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1972, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo con il seguente:

« Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Venturoli e Raffaelli: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1183); e La Loggia e Frau: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Venturoli e Raffaelli: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità »; e dei deputati La Loggia e Frau: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

L'onorevole Postal ha facoltà di svolgere la relazione.

POSTAL, *Relatore*. Desidero ricordare che i due provvedimenti al nostro esame trattano sostanzialmente la stessa materia e che in occasione della relazione introduttiva svolta in questa Commissione in sede referente il 18 gennaio scorso avevo proposto di unificare i provvedimenti sulla base di quello n. 1183.

Il provvedimento riguarda l'integrazione di norme della legge istitutiva della sezione autonoma di finanziamento per opere pubbliche, per impianti di pubblica utilità presso enti esercenti il credito fondiario. Il testo della proposta di legge Venturoli e Raffaelli fu approvato nella scorsa legislatura dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato e modificato dalla VI Commissione finanze e tesoro della Camera nella seduta del 2 dicembre 1971. Il provvedimento decadde poi per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Ricordo brevemente che le integrazioni che si vogliono introdurre alla legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostanzialmente due: una riguarda i soggetti beneficiari dei mutui, cioè mentre la legge istitutiva indicava come soggetti beneficiari dei mutui gli enti pubblici, i loro consorzi, le aziende autonome e le società da essi costituite, ora si aggiungono anche le società nelle quali gli enti pubblici predetti detengano la maggioranza del capitale azionario; l'altra riguarda le garanzie richieste, per cui l'elenco viene completato tenendo conto delle regioni da un lato e dei consorzi tra enti pubblici dall'altro.

Per quanto riguarda la prima integrazione, mi pare che la portata sia abbastanza ovvia. Per la seconda, con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario è chiaro che si rendeva necessario un riferimento preciso a tali enti.

L'integrazione relativa ai consorzi tra enti pubblici, riveste anch'essa molta importanza. Se, infatti, gli enti pubblici perseguono determinate finalità anche attraverso la forma consortile, sembra giusto che il consorzio tra enti pubblici possa adire alle forme di finanziamento disposte dalle sezioni autonome del credito fondiario.

Ricordo, infine, che già nel corso della discussione svoltasi in sede referente avevo formulato parere favorevole in merito ai progetti di legge in esame, e che, a giudizio della Commissione affari costituzionali, nulla osta all'ulteriore *iter* degli stessi. Concludo, pertanto, invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sui due provvedimenti, che propongo di unificare sulla base del testo e del titolo della proposta di legge n. 1183.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle osservazioni svolte dal relatore, con il quale concorda.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di unificare i provvedimenti nel testo della proposta di legge n. 1183. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico, della proposta di legge n. 1183. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta ».

Trattandosi di articolo unico, il testo unificato delle proposte di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi discusse.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gramegna ed altri: « Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 » (81):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposte di legge Venturoli e Raffaelli; La Loggia e Frau: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (1183) (1196):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Borghi, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Colucci, Frau, Gastone, Giovannini, La Marca, Malfatti, Mazzarino, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pascariello, Postal, Raffaelli, Serrentino, Sinesio, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO